

Capitolo 2

L'organizzazione universitaria

Sommario

1. Le università statali e gli atenei non statali legalmente riconosciuti.
2. La razionalizzazione dell'offerta formativa.
3. Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento.
4. La trasformazione degli ISEF e l'istituzione delle Facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in Scienze Motorie.
5. Le università telematiche.
6. La formazione di livello universitario.

1. Le università statali e gli atenei non statali legalmente riconosciuti

Le **università statali** sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, godono di autonomia didattica, normativa, organizzativa e finanziaria.

Gli atenei statali, istituiti con apposito provvedimento legislativo che attribuisce loro la personalità giuridica di diritto pubblico, usufruiscono del sostegno economico dello Stato per quanto attiene alla copertura della maggior parte delle spese inerenti al loro funzionamento, ferma restando la possibilità di ricorrere, almeno in parte, a forme di autofinanziamento, che generalmente assicurano il 10-15% delle entrate.

Diverso è il caso delle **libere università** che in ambito legislativo vengono indicate come *università non statali legalmente riconosciute*, le quali, se da un lato sono persone giuridiche pubbliche, dall'altro non gravano eccessivamente sulle casse statali, fatta eccezione per l'ottenimento di appositi contributi concessi dallo Stato, solitamente corrispondenti al 30-40% delle entrate complessive.

Inoltre va rilevato che, in seguito all'entrata in vigore (29 gennaio 2011) della L. 240/2010, si prevede che una quota non superiore al 20% dell'ammontare complessivo dei contributi con progressivi incrementi negli anni successivi sia ripartita tra tali università sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro, sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Tale previsione non si applica alle università telematiche ad eccezione di quelle individuate con decreto del Ministro.

L'art. 3 della L. 29 luglio 1991, n. 243, in particolare, precisa che gli atenei o gli istituti superiori non statali che intendano avvalersi dei suddetti contributi devono presentare annualmente, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la seguente documentazione:

- il bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

- il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'università stessa, con l'indicazione di dati statistici e informativi concernenti: il numero degli studenti; le Facoltà, i corsi di laurea, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i Dipartimenti e gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilità delle strutture immobiliari adibite alle attività universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.

L'art. 1 della L. 243/1991 chiarisce che le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti «operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili».

Per quanto riguarda invece lo statuto dei suddetti atenei, vale la pena evidenziare che esso è «deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'ateneo, su proposta del Senato accademico, sentiti i Consigli di facoltà per le materie relative all'ordinamento didattico» (art. 7, D.L. 475/1996, convertito con modificazioni nella L. 5 novembre 1996, n. 573).

Resta da sottolineare che le università non statali legalmente riconosciute sono appunto quelle che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari dotati di valore legale. Le università statali e quelle libere, infatti, sono tenute al rispetto degli stessi ordinamenti e quindi rilasciano titoli di eguale valore.

La **strutturazione del sistema universitario** italiano prevede, attualmente, la seguente articolazione:

- università degli studi statali;
- quattro istituti universitari statali di cui tre politecnici (Bari, Torino, Milano);
- libere università promosse da enti pubblici e soggetti privati;
- università telematiche non statali;
- università straniere che rilasciano titoli accademici di diritto straniero;
- scuole superiori, istituti di eccellenza nella formazione universitaria e post-universitaria i cui studenti sono selezionati attraverso un apposito concorso.

2. La razionalizzazione dell'offerta formativa

In virtù della L. 240/2010 è possibile, sulla base di determinati progetti, la **federazione oppure la fusione** tra due o più università (anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture) federazione anche tra le stesse università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori. Ciò al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale; per ra-

zionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse.

I progetti devono contenere, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche.

Deliberati dai competenti organi di ciascuna istituzione, sono sottoposti, prima dell'approvazione, all'esame del Ministero che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento. Tali progetti dispongono altresì in relazione alle procedure di mobilità dei professori, dei ricercatori, e del personale tecnico amministrativo.

Razionalizzazione dell'offerta formativa

Il Codice etico e il Collegio di disciplina (L. 240/2010)

• Il codice etico

Le università devono adottare, laddove ne fossero prive, un codice etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e nel contempo l'accettazione dei doveri e delle responsabilità nei confronti dell'istituzione; detta le regole di condotta volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso e a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprietà intellettuale, decidendo, in caso di violazioni del codice, il collegio di disciplina, o su proposta del Rettore, il Senato accademico.

• Il collegio di disciplina

Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina composto da professori universitari e da ricercatori, secondo le modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed a esprimere in proposito un parere. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, una volta venuto a conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio formulando motivata proposta. In seguito il Collegio di disciplina, dopo aver udito il Rettore e il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore riguardo la rilevanza dei fatti e in relazione al tipo di sanzione da irrogare; trasmette poi gli atti al Consiglio di amministrazione. Quest'ultimo, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, infligge la sanzione e dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

3. Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento

L'art. 1 del D.P.R. 162 del 10 marzo 1982 stabilisce che «*Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università*».

A) Le scuole dirette a fini speciali

In base all'art. 1 del D.P.R. 162/1982, presso gli atenei è stato possibile costituire scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o profes-

sioni per i quali non era necessario il diploma di laurea, ma era richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario.

Tuttavia, in conseguenza del dettato dell'art. 7 della L. 341/1990, le università sono state autorizzate, entro un anno dalla pubblicazione dei decreti, a deliberare la soppressione delle scuole, ovvero a prevederne, nello statuto, la trasformazione in corsi di diploma universitario, oppure la conferma secondo il loro specifico ordinamento. Trascorso tale termine senza che le università avessero debitamente provveduto a quanto stabilito, le scuole dirette a fini speciali dovevano intendersi automaticamente soppresse.

A partire da questi presupposti, le scelte programmatiche degli atenei hanno largamente privilegiato l'opzione che consentiva loro di procedere alla trasformazione dei vecchi indirizzi in corsi di diploma universitario, col risultato che oggi sono rimaste ben poche le scuole dirette a fini speciali ancora attive e disposte ad accettare nuove iscrizioni garantendo alle matricole il completamento del corso di studi.

B) Le scuole di specializzazione

a) Generalità

Analogamente alle scuole dirette a fini speciali, in virtù dell'art. 1 del D.P.R. 162/1982, sono state create delle scuole di specializzazione per preparare i laureati in vista dello svolgimento di attività altamente qualificate, mettendo a loro disposizione un'offerta formativa che, in alcuni casi, risulta integrata da ore di tirocinio fruibili presso enti o imprese disposti a occupare laureati.

L'istituzione delle scuole di specializzazione è disposta nello statuto dell'università, che stabilisce, per ciascuna di esse, «la durata del corso di studio, l'elenco delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro distribuzione e la propedeuticità nei diversi anni del corso, l'eventuale indicazione delle materie opzionali, le attività pratiche da svolgere, le modalità di frequenza delle attività didattiche e pratiche, stabilendo la frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, la determinazione del diploma di laurea richiesto per l'ammissione, le modalità di svolgimento degli esami» (art. 12 D.P.R. 162/1982).

Secondo il dettato dell'art. 9, comma 4, della L. 341/1990 (come modificato dall'art. 17, comma 116, della L. 127/1997), i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione sono definiti con decreto dal Ministro dell'Università (oggi Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), su conforme parere del CUN.

L'accesso alle scuole, che prevede un apposito esame di ammissione, è riservato a coloro che siano già in possesso della laurea e, ove prescritto, anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. I posti disponibili sono a numero chiuso.

Secondo quanto disposto dalla normativa in materia (art. 3, co. 7, D.M. 270/2004) il corso di specializzazione è rivolto agli studenti che hanno l'obiettivo di acquisire conoscenze e capacità per l'esercizio di funzioni richieste in particolari attività professionali e può essere istituito per attuare specifiche norme di legge o direttive europee.

Con l'introduzione della riforma ad opera del D.M. 509/1999 molte scuole di specializzazione in quel momento istituite ad eccezione di poche (in modo particolare quelle attinenti la formazione di docenti delle scuole medie e superiori, alle professioni legali e a quelle dell'area medica) sono state disattivate sostituendo la relativa formazione con i corsi di laurea specialistica (oggi **Laurea Magistrale**), di dottorato di ricerca e con i corsi di formazione finalizzata ed integrativa (vedi cap. 3).

b) *Scuole di specializzazione dell'area sanitaria.*

In seguito all'adozione del D.M. 270/2004 si è avvertita l'esigenza di provvedere attraverso l'emanazione del D.M. 1° agosto 2005 ad un riassetto delle **scuole di specializzazione dell'area sanitaria** a cui afferiscono l'area medica, quella chirurgica e l'area dei servizi clinici. Ciò al fine di adeguare gli ordinamenti didattici delle suddette scuole al quadro della riforma generale sull'autonomia didattica e consentire altresì di razionalizzare nonché di raccogliere in un unico provvedimento gli ordinamenti didattici delle varie scuole di specializzazione in conformità alla normativa europea e alle esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Specializzazione area sanitaria

Il decreto oltre ad individuare e a suddividere in aree le scuole di specializzazione ne disciplina gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici; gli ordinamenti didattici di dette scuole sono attivati presso le università che assicurano la conclusione del corso di specializzazione e il rilascio del relativo titolo attestante l'intero percorso formativo e le attività svolte.

Appositi decreti, inoltre, disciplinano in modo specifico le modalità di accesso a ciascun corso di specializzazione definendo i requisiti di ammissione, gli obblighi formativi aggiuntivi ed i titoli in possesso.

c) *Scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie.*

L'istituzione dei **corsi di specializzazione per la formazione dei docenti delle scuole medie e superiori**, è stata prevista con il D.M. 26 maggio 1998 che ha dettato i criteri generali delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) oltre alla disciplina degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

L'art. 4, comma 2 della L. 341/1990, aveva impegnato appunto le università a provvedere «*con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le Facoltà e i dipartimenti interessati [...], alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie*».

Con il D.L. 112/2008 convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133 tali corsi, sospesi per l'anno accademico 2008/2009 e, in seguito, fino all'adozione del completamento dei criteri relativi all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico **sono stati, in buona sostanza, aboliti con il decreto 10 settembre 2010, n. 249** che ha provveduto quindi a dettare le norme di disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria.

Quest'ultimo decreto infatti prevede in sostituzione delle SSIS i **tirocini formativi attivi (TFA)**, della durata di un anno, da attivarsi a decorrere dall'anno accademico 2011-2012, secondo il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 e a cui si accede con prova di accesso a numero chiuso.

Le SSIS (avviate dall'anno accademico 1999-2000) avevano durata biennale articolata in quattro semestri. Nell'ambito di queste scuole erano compresi vari indirizzi con discipline finalizzate alla formazione professionale degli insegnanti relative alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico nonché ad attività di tirocinio didattico obbligatorio.

Superato l'esame finale che equivale all'esame di Stato, lo studente specializzato era abilitato all'insegnamento per le aree disciplinari connesse al diploma di laurea e possiede un titolo di ammissione ai posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il **titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e di secondo grado**.

Il tirocinio formativo attivo è istituito presso una facoltà di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che ne sono altresì sedi amministrative. Il corso di tirocinio può essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa università ovvero fra facoltà di una o più università o tra facoltà e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il regolamento prevede la possibilità di svolgere tirocini anche nelle strutture di istruzione e formazione professionale dove è in atto la sperimentazione dell'obbligo formativo e nei Centri per l'istruzione degli adulti. Inoltre, si dispone che gli Uffici scolastici regionali (USR) organizzino e aggiornino gli albi delle istituzioni scolastiche accreditate che possono ospitare i tirocini sulla base di appositi criteri stabiliti dal Ministero, evidenziandone buone prassi e specificità. Gli USR hanno anche funzione di controllo e di verifica sui tirocini. Sino alla costituzione degli albi, le Università scelgono liberamente le scuole, di concerto con gli USR che mantengono compiti di vigilanza.

d) *Scuole di specializzazione per le professioni legali*

La possibilità di istituire delle scuole di **specializzazione per le professioni legali** era prevista dall'art. 17, comma 113 (come modificato dall'art. 17, comma 1, L. 48/2001), della L. 127/1997 che aveva delegato il Governo ad emanare — entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge — uno o più decreti legislativi con lo scopo di modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria ed introdurre gradualmente l'obbligo di conseguire un diploma biennale (valevole anche ai fini del compimento del periodo di pratica forense) come condizione per l'ammissione al concorso stesso; obbligo quest'ultimo introdotto con il D.Lgs. n. n. 160/2006.

A tali fini il D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 oltre a modificare, semplificando, le modalità di svolgimento del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria **ha disposto anche sulle scuole di specializzazione relative alle professioni legali**. Queste ultime secondo quanto stabilito dal dettato normativo provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza che, attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, vogliono assumere l'impiego di magistrato ordinario o intraprendere la professione di avvocato o notaio. La durata delle scuole è fissata in due anni, tuttavia dall'anno accademico 2007-2008 l'ordinamento didattico di queste scuole può

essere articolato sulla durata di un anno, sulla base di un regolamento adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della giustizia.

Il provvedimento in esame rinvia a decreti ministeriali per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole, prevedendo anche l'affidamento annuale degli insegnamenti a magistrati, notai ed avvocati.

Specializzazione per le professioni legali

A tal proposito è stato emanato il **D.M. 21 dicembre 1999, n. 537**, modificato dal D.M. 10 marzo 2004, n. 120, che detta il «*regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali*». In base all'art. 2 del menzionato decreto a decorrere dall'anno accademico 2000/2001 dette scuole sono istituite dalle università sedi di Facoltà di giurisprudenza, previa modifica dei regolamenti didattici di ateneo ex art. 11, comma 1, della L. 341/1990. Il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.Lgs. 398/1997.

Alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esami, indetto con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Giustizia, al quale possono partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame; risultano ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli, secondo il dettato dell'art. 4 del decreto ministeriale in esame.

La scuola rappresenta una struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i Dipartimenti interessati; per ogni scuola è costituito un Consiglio direttivo presieduto da un presidente. L'attività didattica, che esige la frequenza obbligatoria degli studenti, consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche, ovvero esercitazioni, discussione e simulazione di casi, stages, tirocini, etc. La scuola di durata biennale è articolata in un anno comune e in indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno; il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio direttivo, sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche; in caso di giudizio sfavorevole lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in sessantesimi. A partire dal 2001 (D.M. 475/2001) il diploma rilasciato è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio.

C) I corsi di perfezionamento

L'art. 1 del D.P.R. 162/1982 stabilisce che, in aggiunta alle scuole dirette a fini speciali e a quelle di specializzazione, presso le università si possono attivare anche «*corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente*».

A differenza dei corsi di specializzazione, quelli di perfezionamento non sono volti al conseguimento di un titolo di valore legale. La loro durata non può

essere superiore a un anno e sono aperti a tutti coloro che siano in possesso di titoli di studio di livello universitario.

Al termine del ciclo di studi viene poi rilasciato un attestato di frequenza «*non valutabile nell'esercizio degli uffici e delle professioni o nell'ambito della ricerca scientifica*» (art. 17 D.P.R. 162/1982).

4. La trasformazione degli ISEF e l'istituzione delle Facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in Scienze Motorie

Accogliendo il dettato dell'art. 17, comma 115, della L. 127/1997, il D.Lgs. 178 dell'8 maggio 1998 ha provveduto a disciplinare la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) con l'istituzione delle Facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in Scienze Motorie, offrendo l'opportunità non solo di svolgere le normali attività didattiche, ma anche di effettuare — come avviene per tutte le altre materie di livello universitario — vere e proprie attività di ricerca.

L'art. 3 del D.Lgs. 178/1998 ha attribuito al Ministro dell'Università (oggi Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) il compito di definire, con apposito provvedimento, i criteri utili per programmare l'istituzione, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, della nuova Facoltà e dei nuovi corsi di laurea e di diploma in Scienze Motorie, nonché le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione, tenendo conto dell'esigenza di un'equilibrata offerta formativa tra le università presenti sul territorio, della localizzazione delle sedi principali e distaccate degli ISEF e delle risorse finanziarie disponibili.

L'art. 8 del D.Lgs. 178/1998 ha imposto, inoltre, agli Istituti superiori di educazione fisica di provvedere al completamento dei corsi disciplinati dal vecchio ordinamento per gli studenti immatricolati nell'anno accademico 1998-99.

Intanto con la legge 18 giugno 2002, n. 136 è stata applicata l'*equiparazione dei diplomi rilasciati dall'ISEF ai diplomi di laurea rilasciati dalle Facoltà di Scienze Motorie* consentendo in questo modo ai diplomati ISEF (al pari dei laureati) la piena partecipazione ai concorsi pubblici e alle attività professionali.

Tuttavia resta l'impossibilità per questi ultimi di accedere automaticamente ai master di primo livello e alle lauree specialistiche. Infatti ogni ateneo definisce autonomamente l'accesso per i diplomati e i laureati a questi corsi.

Le relative modalità organizzative sono definite negli statuti e nei regolamenti didattici di ateneo, ai quali il D.Lgs. 178/1998 ha riservato il compito di disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

5. Le università telematiche

L'insegnamento a distanza delle Università è stato disciplinato dapprima dall'art. 11 (*Autonomia didattica*) della L. 341/1990. In particolare, le iniziative di istruzione universitaria a distanza figurano tra le materie rimesse alla regolamentazione dei consigli delle strutture didattiche, in armonia con i regolamenti di Ateneo; vengono inoltre ammesse a finanziamento, nell'ambito dei piani di sviluppo dell'Università qualora realizzate dagli Atenei anche in forma consortile con enti pubblici e privati (comma 3).

Tuttavia l'accreditamento dei corsi universitari a distanza è stato previsto dalla L. 289/2002 (legge finanziaria per l'anno 2003): tale legge rimette ad un

decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con quello per l'innovazione e le tecnologie (ora Ministro per la Pubblica amministrazione e Innovazione) la definizione dei criteri e delle procedure per l'accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni autorizzate al rilascio dei relativi titoli accademici.

Università telematiche

In particolare, ai fini dell'accreditamento, la legge prescrive l'assenza di oneri aggiuntivi per lo Stato ed il possesso di adeguate risorse organizzative e gestionali, che rendano disponibili tecnologie per la gestione e l'apprendimento a distanza (*e-learning*), ivi compresi sistemi di tutoring (*teletutoring*) e di accertamento delle conoscenze acquisite.

Così in virtù del D.M. 17 aprile 2003 gli studenti avranno la possibilità di laurearsi a distanza, attraverso l'utilizzo di internet o del satellite.

Tale decreto, che prevede i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio delle università, ha l'obiettivo di migliorare l'accesso alle risorse di apprendimento, soddisfacendo le esigenze dei disabili e della formazione nei luoghi di lavoro nonché di tutti coloro che per diversi motivi non possono accedere alla formazione universitaria tradizionale. Ciò si realizza solo attraverso una effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nei sistemi di istruzione e formazione in Europa, sperimentando nuovi metodi di apprendimento e promuovendo la mobilità virtuale.

Tutte le università, pubbliche e private e quelle abilitate a rilasciare titoli accademici possono organizzare i corsi di laurea e le lezioni attraverso le tecnologie di trasmissione a distanza, consentendo agli studenti di interagire con i docenti tutor e con altri corsisti. Il controllo del livello di apprendimento sarà in ogni caso garantito via internet. Solo gli esami si svolgeranno, nel modo tradizionale, nelle varie sedi universitarie.

6. La formazione di livello universitario

Gli studenti che sono orientati a proseguire la formazione post-secondaria, ma che non intendono iscriversi all'università, hanno comunque a disposizione altre alternative, sostanzialmente costituite dalle opzioni formative di seguito elencate.

A) L'alta formazione artistica, musicale e coreutica

Con la **L. 21 dicembre 1999, n. 508** è stata posta in essere la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono stati trasformati in *Istituti superiori di studi musicali e coreutici*.

Tutte le menzionate istituzioni sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione; sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato ma nel rispetto dei relativi principi. Esse attivano corsi di formazione, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specia-

lizzazione; rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.

Con la riforma delle Accademie, degli Istituti artistici e musicali e dei Conservatori si era prospettata la necessità di determinare i criteri per consentire a tali istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare. Di conseguenza in virtù dell'art. 2, comma 7 della legge in esame, è stato emanato prima il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 e poi il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Il primo regolamento oltre a dettare i criteri per l'adozione degli statuti di autonomia nonché per la disciplina dell'organizzazione amministrativa finanziaria e didattica (ai fini dello svolgimento dell'attività di insegnamento e ricerca e per realizzare convenzioni con enti pubblici e privati anche stranieri) definisce gli organi di dette istituzioni, la loro composizione e i loro compiti.

Con il D.P.R. 212/2005, invece, sono stati dettati i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. In attuazione del dettato normativo di cui all'art. 9 di detto decreto sono emanati appositi decreti ministeriali per determinare gli obiettivi formativi e i settori artistico disciplinari all'interno dei quali sono individuati gli insegnamenti da attivare (D.L. 10 novembre 2008, n. 180 conv. in L. 9 gennaio 2009, n. 1). Tali decreti, pertanto, sono stati emanati il 30 settembre 2009 (DD.MM. 30-9-2009, nn. 125, 126 e 127) e definiscono i settori artistico disciplinari dell'Accademia nazionale di danza, di arte drammatica e degli istituti superiori per le industrie artistiche.

Al fine di raggiungere gli obiettivi formativi e perseguire livelli artistici elevati nei suddetti istituti sono svolte attività di produzione e ricerca in campo artistico in particolare nel campo delle belle arti, in campo musicale, coreutico, drammatico e del design i cui criteri e le modalità di svolgimento sono disciplinate nel regolamento didattico.

Le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenute ad adeguare gli ordinamenti didattici dei propri corsi alle disposizioni normative di questo decreto assicurando tuttavia la conclusione dei corsi ed il rilascio dei relativi titoli agli studenti iscritti anteriormente alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici.

B) La formazione tecnica superiore

In tale ambito orbitano:

- **i corsi presso gli istituti tecnici superiori (ITS)**, destinati ai diplomati della scuola secondaria e a coloro che intendono specializzarsi, che riguardano per lo più l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile, le nuove tecnologie, le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- **le scuole superiori per mediatori linguistici** che a seguito del riordino della disciplina delle scuole per interpreti e traduttori di cui alla L. 697/1986 (con il DM 10 gennaio 2002, n. 38, in attuazione dell'art. 17, c. 96 della L. n. 127/1997) hanno assunto tale denominazione. I titoli sono rilasciati al termine di un corso di studio di durata triennale e sono equipollenti a tutti gli effetti alle lauree rilasciate dalle università;
- **gli istituti centrali e le scuole di restauro** che dipendono dal Ministero dei beni culturali, specializzati nella conservazione e nel restauro dei beni culturali;
- **le accademie militari** alle quali si viene ammessi tramite pubblico concorso e il cui titolo di studio rilasciato equivale alla laurea di qualsiasi altra università. Attualmente sono operanti in Italia: l'*Accademia aeronautica di Pozzuoli*, l'*Accademia della guardia di finanza a Bergamo*, l'*Accademia militare navale di Livorno*, l'*Accademia militare dell'esercito di Modena*;
- **i corsi di formazione professionale** finanziati dalle Regioni e dal fondo sociale europeo;
- **la scuola nazionale di alta formazione nel settore del cinema e degli audiovisivi** presente a Roma (*Cinecittà*);
- **le scuole di archivistica, paleografia e diplomatica** gestite dagli archivi di Stato, presenti nelle principali città italiane.